SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 51**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44/L

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

97G0050-97G0051

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Minstri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici — concordato in data 3 dicembre 1996, con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISNAL, CIDA, RdB/CUB, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/FSUR/Dirigenti e CIDA/FENDEP/Università.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 5 febbraio 1997.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 3 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/FSUR/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Università.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 5 febbraio 1997.

97A1379-97A1380

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1997, n. 33.

Prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è già stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996, con la quale gli Stati membri e la NATO sono stati autorizzati alla prosecuzione dell'intervento nella Bosnia-Erzegovina;

Considerato che per garantire, in armonia con le determinazioni assunte dall'ONU, la prosecuzione della partecipazione del contingente militare delle Forze armate italiane alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina è stata emanata, con l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, apposita disposizione urgente di autorizzazione;

Considerato che il citato decreto-legge n. 670 del 1996 non è stato convertito nei termini costituzionali;

Ritenuta la persistente, straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto da parte italiana degli accordi relativi al suddetto trattato di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 1997, la prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane, nei territori della ex Jugoslavia, per le operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996, al fine di continuare ad assicurare il rispetto degli accordi relativi al trattato di pace.

2. Al contingente militare di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 200,598 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0066

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1997, n. 34.

Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la complessità degli adempimenti di carattere organizzativo connessi all'attuazione delle nuove procedure per i pagamenti dello Stato mediante mandati informatici, previste dagli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, non ha consentito il rispetto dei termini stabiliti per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento dell'entrata in vigore delle suddette norme, già prorogate al 1° gennaio 1997 dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, per consentire alle amministrazioni dello Stato di continuare ad effettuare i pagamenti mediante l'emissione dei titoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0087

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1997.

Disposizioni sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 436;

Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel prosieguo del presente decreto denominata «legge»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, recante «Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazione pubbliche» e valutate le indicazioni pervenute in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri U.C.A. /1131/II.4.13.1 del 21 gennaio 1997;

Considerato che, ai sensi del comma 121 del medesimo art. 2 della legge, occorre individuare i soggetti cui è consentito l'uso esclusivo di autovetture di servizio;

Ritenuta la necessità di salvaguardare le esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale e l'opportunità di individuare, in tale ambito, categorie di funzionari ai quali consentire l'utilizzo prioritario delle autovetture, in attesa dei risultati dell'analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche e di quelle ad esse equiparate, nonché ai titolari di quelle che saranno con successivo provvedimento individuate sia per le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 123, della legge, sia per le Forze di polizia ivi non considerate:

a) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato;

b) presidenti di autorità indipendenti;

c) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretari generali di Ministeri, Vice Segretario generale del Presidenza del Consiglio dei Ministri, capi di gabinetto di Ministri, dirigenti generali dello Stato di livello *B* o superiore preposti a strutture aventi rango corrispondente;

d) commissari del Governo presso le regioni.

2. Ulteriori categorie di soggetti destinatari di autovetture ad uso esclusivo potranno essere individuate successivamente al completamento delle analisi tecnico-economiche previste dall'art. 2, comma 119, della legge.

3. Relativamente alle autovetture assegnate alle autorità di cui all'art. 2, comma 118, della legge, nonché alle cariche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1, restano ferme le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 2.

1. In attesa dei risultati delle analisi tecnico-economiche di cui all'art. 2, comma 119, della legge, le amministrazioni pubbliche adottano, con immediatezza ed in ogni caso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente in dotazione e del relativo personale di guida.

2. I piani di cui al comma 1 possono prevedere l'assegnazione di autovetture, per il 1997, ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre eventuali, da individuarsi con apposito provvedimento dell'autorità competente:

a) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché Direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati, ancorché periferici;

b) tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

c) uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri, ragionerie centrali dello Stato;

d) Direzione nazionale antimafia, corti di appello, procure generali della Repubblica presso le corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

3. L'utilizzo delle vetture di cui al comma 2 può essere consentito per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.

4. Sino all'adozione dei piani e non oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni. Per gli enti pubblici non economici e le altre amministrazioni pubbliche resta ferma, ove prevista, la possibilità di utilizzo esclusivo da parte dei presidenti o cariche individuali equiparate e dei direttori generali o equiparati.

5. Restano ferme, per le forze di polizia non considerate nell'art. 2, comma 123, della legge, le attuali condizioni di utilizzo del parco autovetture fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.

6. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di sicurezza, individuate dagli organi competenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Presidente: PRODI

97A1658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1997.

Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale all'acqua minerale «Monteferrante» di Monteferrante.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 gennaio 1996 con la quale il sindaco del comune di Monteferrante (Chieti), ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1972, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Monteferrante», che sgorga dalla sorgente Fonte San Giovanni ubicata nella concessione mineraria in località San Giovanni del comune di Monteferrante (Chieti) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale Monteferrante del comune di Monteferrante (Chieti).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Roma, 17 febbraio 1997

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A1556

DECRETO 17 febbraio 1997.

Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale all'acqua minerale «Ninfa» di Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 novembre 1996 con la quale la società Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi, s.s. 401 km 9,828, ha chiesto il riconoscimento, della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Ninfa» che sgorga dal pozzo 21V ubicato nell'ambito della concessione mineraria sorgente Guadinianello nel comune di Rionero in Vulture (Potenza) ai fini dell'imbottigliamento e la vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Ninfa» di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Roma, 17 febbraio 1997

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A1557

DECRETO 27 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-kinesitherapeute» conseguito in Francia dal sig. Lamarche Jacques Xavier Emile;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 febbraio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio di «Masseur-kinesitherapeute» conseguito in Francia in data 17 ottobre 1968, dal signor Lamarche Jacques Xavier Emile, nato a Allauch (Francia) il 30 aprile 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1632

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. coop. Carovana Vecchia Brentelle - Soc. coop. a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Soc. coop. Carovana Vecchia Brentelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficenti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. coop. Carovana Vecchia Brentelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi in data 5 novembre 1985, repertorio n. 42312, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigino Battiston, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1958 ed ivi residente in viale Udine n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1593

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop-Car - Soc. coop. a r.l.», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 ottobre 1996 nei confronti della società cooperativa «Coop-Car - Soc. coop. a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop-Car - Soc. coop. a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Ugo Salvatore in data 15 novembre 1982, repertorio n. 108514, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Paolo Marcozzi, nato a Jesi il 21 novembre 1948 con studio in corso Matteotti, 89, Jesi (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1594

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che

l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 15,75 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A1591

DECRETO 28 febbraio 1997.

Disciplina dei prelevamenti di cassa da parte di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che autorizza, tra l'altro, il Ministro del tesoro a disporre con propri decreti deroghe ai vincoli indicati nella norma stessa;

Visti i propri decreti del 16 gennaio e del 5 febbraio 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 24 gennaio (n. 19) e del 6 febbraio 1997 (n. 30);

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visti gli articoli 1280 e seguenti delle IGST;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso del 1996 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso;

Ritenuta la opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, una autorizzazione di deroga al vincolo stabilito dalla normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso del corrente anno 1997;

Ritenuta altresì la opportunità che nelle more della emissione del provvedimento di deroga richiesto dagli altri enti ed amministrazioni venga consentito il pagamento di talune tipologie di spese improrogabili, utilizzando per la fattispecie gli schemi di dichiarazione allegati;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti e le amministrazioni che nel 1996 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a lire dieci miliardi, sono autorizzati, ove avanzino motivata richiesta, ad eseguire prelievi dai conti suddetti nel corso del 1997 in deroga al limite di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

2. Gli enti e le amministrazioni titolari di conti di tesoreria che abbiano iniziato ad operare nel corso del 1996 e che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o più mesi nel corso dell'anno medesimo, sono autorizzati ad eseguire prelievi dai rispettivi conti, nel corso dell'anno 1997, in deroga al limite di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Tale circostanza deve essere attestata in apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare del conto ovvero dal tesoriere dell'ente per soggetti inseriti nella tabella *A* allegata alla legge n. 720/1984.

3. I pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, alle cui occorrenze debba provvedersi in tutto o in parte con la concessione della deroga al limite di prelevamento mensile, possono essere eseguiti nelle more della emanazione del provvedimento di deroga.

4. Esclusivamente per l'applicazione di quanto disposto al comma 3, le dichiarazioni di cui al proprio decreto del 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997, sono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATI

Per i conti correnti in essere presso tesoreria centrale dello Stato

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che a seguito della presente richiesta l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997 sul conto corrente n. ...., aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, pari a L. .... supera l'importo corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996, tenuto conto delle concessioni di deroga già intervenute e dovendo eseguire i seguenti pagamenti compresi nella richiesta di autorizzazione della deroga relativa al corrente mese di ....

a) retribuzioni personale dipendente . . . . L. ....

b) ritenute erariali mese di. . . . . L. ....

c) imposte dirette e indirette . . . . L. ....

d) contributi previdenziali e assistenziali . . L. ....

e) ordinanze assegnazione somme pignorate L. ....

La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta di prelevamento del ....

Il titolare del conto corrente

Per conto di tesoreria unica

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che, dopo l'emissione le operazioni di prelevamento (modd. 61 T.P., 61-*bis* T.P. e 62 S.C.) presentate in data odierna, l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997 sul conto di tesoreria unica n. ...., intestato a .... pari a L. .... supera l'importo corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996, tenuto conto delle concessioni di deroga già intervenute e dovendo eseguire i seguenti pagamenti compresi nella richiesta di autorizzazione della deroga relativa al corrente mese di ....

a) retribuzioni personale dipendente . . . . L. ....

b) ritenute erariali mese di. . . . . L. ....

c) imposte dirette e indirette . . . . L. ....

d) contributi previdenziali e assistenziali . . L. ....

e) ordinanze assegnazione somme pignorate L. ....

Per la banca tesoriere

....

Per contabilità speciale funzionante ai sensi dell'art. 1280 e seguenti I.G.S.T. ovvero ai sensi tab. B allegato 720/84

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che, dopo l'emissione degli ordinativi di prelevamento dal n. .... al n. .... l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997, ivi compresi i titoli trasportati dall'esercizio precedente sulla contabilità speciale n. .... intestata a questo ufficio, pari a L. .... supera l'importo di L. .... corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996, tenuto conto delle concessioni di deroga già intervenute e dovendo eseguire i seguenti pagamenti compresi nella richiesta di autorizzazione della deroga relativa al corrente mese di ....

a) retribuzioni personale dipendente . . . . L. ....

b) ritenute erariali mese di. . . . . L. ....

c) imposte dirette e indirette . . . . L. ....

d) contributi previdenziali e assistenziali . . L. ....

e) ordinanze assegnazione somme pignorate L. ....

La presente dichiarazione viene allegata all'elenco di tramsissione dei titoli, n. .... del.......................................

Il titolare della contabilità speciale

....

97A1661

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1997.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera ed estera su licenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1995, con il quale sono state apportate variazioni di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stato disposto l'aumento, dal 57 al 58 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e conseguentemente sostituita la tabella allegato *A* al decreto direttoriale 29 gennaio 1997 concernente la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, con il quale è stabilito che, entro il 28 febbraio 1997, il Ministro delle finanze, con propri provvedimenti in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, deve assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

Viste le richieste dei fabbricanti e degli importatori necessarie, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per apportare variazioni all'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati nazionali, fabbricate su licenza ed estere, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto 28 febbraio 1997 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato per quanto riguarda i prezzi dei marchi nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato, a partire dal 3 marzo 1997, come segue:

SIGARETTE
(Tabella A)

PRODOTTI NAZIONALI
(MARCHE ITALIANE)

MS MILD EXTRA SLIM	da Lit. 225.000	a Lit. 235.000 il kg conv.
MS MILD EXTRA	da Lit. 210.000	a Lit. 220.000 il kg conv.
MS PERSONAL	da Lit. 210.000	a Lit. 220.000 il kg conv.
MS 100'S DE LUXE	da Lit. 200.000	a Lit. 210.000 il kg conv.
MS INTERNATIONAL	da Lit. 200.000	a Lit. 210.000 il kg conv.
MS INTERNATIONAL 100'S	da Lit. 200.000	a Lit. 210.000 il kg conv.
ZENIT (ast.)	da Lit. 200.000	a Lit. 210.000 il kg conv.
ZENIT (cart.)	da Lit. 200.000	a Lit. 210.000 il kg conv.
ELITE	da Lit. 195.000	a Lit. 205.000 il kg conv.
MS BRERA	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS CLUB LEGGERA	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS CLUB SLIM	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS ITALIA	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS ITALIA (barattolo da 50)	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS SLIM	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
PRESIDENTE	da Lit. 190.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
MS RED ITALIA	da Lit. 180.000	a Lit. 190.000 il kg conv.
STOP K.S.	da Lit. 180.000	a Lit. 190.000 il kg conv.
STOP K.S. FILTRO (ast.)	da Lit. 180.000	a Lit. 190.000 il kg conv.
STOP K.S. FILTRO (cart.)	da Lit. 180.000	a Lit. 190.000 il kg conv.
COLOMBO K.S. FILTRO (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
COLOMBO K.S. FILTRO (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
FUTURA	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
GALA	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LIDO	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LIDO BLU	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LINDA (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LINDA (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LINDA LEGGERA (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
LINDA LEGGERA (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS (ast. da 10)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS BLU (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS BLU (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS EXTRA LIGHTS	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS LIGHTS (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS LIGHTS (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS MILD (ast. da 10)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS MILD (ast.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS MILD (cart.)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MS RED BOX	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MUNDIAL	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.
MUNDIAL (barattolo da 50)	da Lit. 175.000	a Lit. 185.000 il kg conv.

PACK K.S. FILTRO	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000	il kg conv.
BIS (ast.)	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
BIS (cart.)	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
ESPORTAZIONE LUNGA	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
NAZIONALE LEGGERA	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
SUPER (con filtro)	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
SUPER BOX	da Lit.	155.000 a Lit.	165.000	il kg conv.
ALFA BOX	da Lit.	145.000 a Lit.	155.000	il kg conv.
NAZIONALE BOX	da Lit.	145.000 a Lit.	155.000	il kg conv.
ALFA	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
ALFA FILTRO	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
ESPORTAZIONE	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
ESPORTAZIONE FILTRO	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
N80 FILTRO	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
NAZIONALI FILTRO	da Lit.	140.000 a Lit.	150.000	il kg conv.
NAZIONALI	da Lit.	130.000 a Lit.	140.000	il kg conv.
SUPER (senza filtro)	da Lit.	130.000 a Lit.	140.000	il kg conv.

(MARCHE ESTERE DI PRODUZIONE NAZIONALE)

MARLBORO (FILTER)(ast.)	da Lit.	250.000 a Lit.	260.000	il kg conv.
MARLBORO (FILTER)(cart.)	da Lit.	250.000 a Lit.	260.000	il kg conv.
GALLANT EXTRA MILD	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
MERCEDES (FILTRE)(ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR (FILTER)(ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR (FILTER)(cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
WINSTON (FILTER)(ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
WINSTON (FILTER)(cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000	il kg conv.
DIANA K.S. FILTER (ast.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.
DIANA K.S. FILTER (cart.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.
DIANA SPECIALLY MILD (ast.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.
DIANA SPECIALLY MILD (cart.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.
DIANA ULTRA MILD (ast.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.
DIANA ULTRA MILD (cart.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000	il kg conv.

PRODOTTI ESTERI
(MARCHE ESTERE)

DAVIDOFF MAGNUM (FILTER)	da Lit.	360.000 a Lit.	370.000	il kg conv.
BENSON & HEDGES LUXURY MILD	da Lit.	265.000 a Lit.	275.000	il kg conv.
DUNHILL INTERNATIONAL	da Lit.	265.000 a Lit.	275.000	il kg conv.
DUNHILL INTERNATIONAL SUPERIOR MILD	da Lit.	265.000 a Lit.	275.000	il kg conv.
ROTHMANS INTERNATIONAL (FILTER)	da Lit.	265.000 a Lit.	275.000	il kg conv.
ST. MORITZ GOLD BAND MENTHOL (FILTER)	da Lit.	260.000 a Lit.	270.000	il kg conv.
BENSON & HEDGES INTERNATIONAL 100's	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
BENSON & HEDGES MILD 100's	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
CARTIER VENDOME LUXURY SLIM (FILTER)	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
CARTIER VENDOME ULTRA LIGHTS	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
DAVIDOFF CLASSIC	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
DAVIDOFF LIGHTS	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
DUNHILL (K.S. FILTER)	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
DUNHILL KING SIZE SUPER LIGHTS	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.
DUNHILL LIGHTS	da Lit.	255.000 a Lit.	265.000	il kg conv.

ROTHMANS LUXURY LENGTH (FILTER TIPPED)	da Lit. 255.000	a Lit. 265.000	il kg conv.
MARLBORO 100's (ast.)	da Lit. 252.500	a Lit. 262.500	il kg conv.
MARLBORO 100's (cart.)	da Lit. 252.500	a Lit. 262.500	il kg conv.
MARLBORO LIGHTS 100's (FILTER)	da Lit. 252.500	a Lit. 262.500	il kg conv.
SILK CUT 100's	da Lit. 252.500	a Lit. 262.500	il kg conv.
SILK CUT SLIMS	da Lit. 252.500	a Lit. 262.500	il kg conv.
BARCLAY K.S.F. (ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
BARCLAY K.S.F. (ast. da 20)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
BARCLAY ULTRA LIGHTS K.S.F. da 10	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
BARCLAY ULTRA LIGHTS K.S.F. da 20	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
BENSON & HEDGES (SPECIAL FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
BENSON & HEDGES SPECIAL MILD K.S.F.	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL EXTRA LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL FILTER (ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL FILTER (ast.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL FILTER (barattolo da 50)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL FILTER (cart.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL FILTERS 100's (ast.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL LIGHTS (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL LIGHTS (FILTER)(ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL LIGHTS (FILTER)(barattolo da 50)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL LIGHTS 100's (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 20)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAPRI LEGGERA LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAPRI MENTHOL	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAPRI SUPERLEGGERA	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAPRICE LEGGERA LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CAPRICE MENTHOL LEGGERA LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CHELSEA	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
CORTINA SUPER SLIM ULTRA LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
DAVIDOFF LIGHTS SLIMS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
FINE 120 LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
FINE 120 VIRGINIA BLEND (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
GALLANT 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
GITANES BLONDES	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
GITANES BLONDES LEGERES	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
GRANT	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
HB 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
JOHN PLAYER SPECIAL KING SIZE FILTER	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
JOHN PLAYER SPECIAL KING SIZE FILTER (ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
JOHN PLAYER SPECIAL SUPER LIGHTS	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
JOHN PLAYER SPECIAL SUPER LIGHTS (ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
KENT DE LUXE 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
LORD EXTRA	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
LUCKY STRIKE 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
LUCKY STRIKE LIGHTS 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO (FILTER) LIGHTS 10	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO (FILTER)(ast. da 10)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO (FILTER)(ast. da 20)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO (FILTER)(cart.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO LIGHTS (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MARLBORO LIGHTS MENTHOL	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MEMPHIS LIGHT 100	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MEN FILTER SUPER SLIM	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MERIT FILTER 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MERIT ULTRA LIGHTS 100's	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MILDE SORTE 100 FILTER (ast.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MILDE SORTE ULTRA SUPER SLIM	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MORE 120's (FILTER)(ast.)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MORE MENTHOL 120's (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.
MORE SPECIAL MILD 120's (FILTER)	da Lit. 250.000	a Lit. 260.000	il kg conv.

SIGARETTE
(Tabella A)

PRODOTTI NAZIONALI
(MARCHE ITALIANE)

MS MILD EXTRA SLIM	da Lit.	225.000 a Lit.	235.000 il kg conv.
MS MILD EXTRA	da Lit.	210.000 a Lit.	220.000 il kg conv.
MS PERSONAL	da Lit.	210.000 a Lit.	220.000 il kg conv.
MS 100'S DE LUXE	da Lit.	200.000 a Lit.	210.000 il kg conv.
MS INTERNATIONAL	da Lit.	200.000 a Lit.	210.000 il kg conv.
MS INTERNATIONAL 100'S	da Lit.	200.000 a Lit.	210.000 il kg conv.
ZENIT (ast.)	da Lit.	200.000 a Lit.	210.000 il kg conv.
ZENIT (cart.)	da Lit.	200.000 a Lit.	210.000 il kg conv.
ELITE	da Lit.	195.000 a Lit.	205.000 il kg conv.
MS BRERA	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS CLUB LEGGERA	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS CLUB SLIM	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS ITALIA	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS ITALIA (barattolo da 50)	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS SLIM	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
PRESIDENTE	da Lit.	190.000 a Lit.	200.000 il kg conv.
MS RED ITALIA	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000 il kg conv.
STOP K.S.	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000 il kg conv.
STOP K.S. FILTRO (ast.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000 il kg conv.
STOP K.S. FILTRO (cart.)	da Lit.	180.000 a Lit.	190.000 il kg conv.
COLOMBO K.S. FILTRO (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
COLOMBO K.S. FILTRO (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
FUTURA	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
GALA	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LIDO	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LIDO BLU	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LINDA (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LINDA (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LINDA LEGGERA (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
LINDA LEGGERA (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS (ast. da 10)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS BLU (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS BLU (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS EXTRA LIGHTS	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS LIGHTS (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS LIGHTS (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS MILD (ast. da 10)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS MILD (ast.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS MILD (cart.)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MS RED BOX	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MUNDIAL	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.
MUNDIAL (barattolo da 50)	da Lit.	175.000 a Lit.	185.000 il kg conv.

KIM ULTRA SLIM LEGGERA	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
KRONE (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
L & M FILTERS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LARK FILTER	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE K.S.F. (ast. da 10)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE K.S.F. (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE K.S.F. (cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE LIGHTS K.S.F. (ast. da 10)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
LUCKY STRIKE LIGHTS K.S.F. (ast. da 20)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MARVEL FILTER 100's	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MEMPHIS 100 INTERNATIONAL (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MEMPHIS ULTRA LIGHTS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MERCEDES 100's SPECIALLY MILD (FILTRE)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MERIT FILTER K.S.	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MERIT FILTER K.S. 10	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MERIT ULTRA LIGHTS KING SIZE (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MERIT UNO	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MILDE SORTE FILTER (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MILDE SORTE FILTER (cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MILDE SORTE ULTRA KING SIZE	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100's (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100's (cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100's (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100's (cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS (LEGGERA) 100's	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA) 100's	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA) 100's	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD (FILTER)(ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD (FILTER)(cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR FILTER (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR FILTER (cart.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI AMBASSADOR ULTRA MILD KING SIZE (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI ARISTON FILTER	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
MURATTI SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
NORTH POLE FILTER	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
NOW ULTRA LOW TAR (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PARISIENNE EXTRA MILD	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PARISIENNE MILD	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PARLIAMENT LIGHTS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PEER (GOLDEN SUPER KINGS)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PEER EXPORT (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PETER STUYVESANT (K.S.FILTER)(ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PETER STUYVESANT FILTER SUPERLONG	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PETER STUYVESANT MODERN LIGHTS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS LIGHTS (LEGGERA)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS LIGHTS EXTRA (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA) SLIM	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (ast. da 10)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (ast. da 20)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
R6 ULTRA (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
RANGER FILTER MILD (ast.)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
REEMTSMA R1 SLIM LINE MODERN MILD (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
REEMTSMA R1 ULTRA LIGHT (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
REEMTSMA R6 LIGHT (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
RONSON KING SIZE VIRGINIA BLEND FILTER	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
SALEM MENTHOL (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
TREND KING SIZE	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
VANTAGE (FILTER)	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.
VANTAGE ULTRA LIGHTS	da Lit.	245.000 a Lit.	255.000 il kg conv.

WINDSOR DE LUXE	da Lit. 245.000 a Lit. 255.000 il kg conv.
WINSTON FILTER (ast.)	da Lit. 245.000 a Lit. 255.000 il kg conv.
WINSTON FILTER (cart.)	da Lit. 245.000 a Lit. 255.000 il kg conv.
WINSTON LIGHTS (FILTER)	da Lit. 245.000 a Lit. 255.000 il kg conv.
WINSTON LIGHTS 100's (FILTER)	da Lit. 245.000 a Lit. 253.000 il kg conv.
WINSTON SUPER LIGHTS	da Lit. 245.000 a Lit. 255.000 il kg conv.
BASTOS INTERNATIONAL LEGERES KING SIZE FILTRE	da Lit. 240.000 a Lit. 250.000 il kg conv.
DE BRUINE (FILTER)	da Lit. 240.000 a Lit. 250.000 il kg conv.
GAULOISES BLONDES (FILTER)	da Lit. 237.500 a Lit. 250.000 il kg conv.
GAULOISES BLONDES LEGERES (ast. da 10)	da Lit. 237.500 a Lit. 250.000 il kg conv.
GAULOISES BLONDES LEGERES (da 20)	da Lit. 237.500 a Lit. 250.000 il kg conv.
GAULOISES BLONDES SUPER LEGERES	da Lit. 237.500 a Lit. 250.000 il kg conv.
DUCADOS RUBIO K.S.F.	da Lit. 232.500 a Lit. 242.500 il kg conv.
GITANES CAPORAL	da Lit. 232.500 a Lit. 242.500 il kg conv.
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	da Lit. 232.500 a Lit. 242.500 il kg conv.
WEST 100's	da Lit. 215.000 a Lit. 225.000 il kg conv.
WEST AMERICAN BLEND (ast. da 20)	da Lit. 215.000 a Lit. 223.000 il kg conv.
WEST AMERICAN BLEND (ast. da 25)	da Lit. 215.000 a Lit. 225.000 il kg conv.
WEST LIGHTS 100's	da Lit. 215.000 a Lit. 225.000 il kg conv.
WEST LIGHTS AMERICAN BLEND (ast. da 20)	da Lit. 215.000 a Lit. 225.000 il kg conv.
WEST LIGHTS AMERICAN BLEND (ast. da 25)	da Lit. 215.000 a Lit. 225.000 il kg conv.
GAULOISES CAPORAL	da Lit. 207.500 a Lit. 220.000 il kg conv.
GAULOISES CAPORAL FILTRE	da Lit. 207.500 a Lit. 220.000 il kg conv.
AMADIS EXPORT	da Lit. 195.000 a Lit. 205.000 il kg conv.
AMADIS SUPERFILTRE (ast. da 10)	da Lit. 195.000 a Lit. 205.000 il kg conv.
AMADIS SUPERFILTRE (ast. da 20)	da Lit. 195.000 a Lit. 205.000 il kg conv.

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella B)

PRODOTTI NAZIONALI
(MARCHE ITALIANE)

sigari:

ANTICO TOSCANO (scatola da 40)	da Lit. 500.000 a Lit. 550.000 il kg conv.
ANTICO TOSCANO (scatola da 5)	da Lit. 500.000 a Lit. 550.000 il kg conv.
TOSCANI EXTRAVECCHI	da Lit. 300.000 a Lit. 350.000 il kg conv.

PRODOTTI ESTERI
(MARCHE ESTERE)

sigari:

ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	da Lit. 3.100.000 (+dazio Lit. 500.000) a Lit. 4.400.000 (+dazio Lit. 400.000) il kg
DAVIDOFF n. 2 (scatola da 25)	da Lit. 3.700.000 a Lit. 3.800.000 il kg conv.
DAVIDOFF n. 2 (scatola da 5)	da Lit. 3.700.000 a Lit. 3.800.000 il kg conv.
DAVIDOFF 2000 (scatola da 25)	da Lit. 2.600.000 a Lit. 2.700.000 il kg conv.
DAVIDOFF 2000 (scatola da 5)	da Lit. 2.600.000 a Lit. 2.700.000 il kg conv.
COHIBA SIGLO I	da Lit. 2.200.000 (+dazio Lit. 360.000) a Lit. 2.600.000 (+dazio Lit. 200.000) il kg
DUNHILL TABARAS	da Lit. 2.000.000 a Lit. 2.400.000 il kg conv.

MONTECRISTO N° 4 (scatola da 5)	da Lit. 1.360.000 (+dazio Lit. 220.000)
	a Lit. 1.660.000 (+dazio Lit. 140.000) il kg
DUNHILL ROMANAS	da Lit. 1.200.000 a Lit. 1.600.000 il kg conv.
PARTAGAS ARISTOCRATS	da Lit. 900.000 (+dazio Lit. 140.000)
	a Lit. 960.000 (+dazio Lit. 80.000) il kg
LA PAZ ESPECIALES	da Lit. 840.000 a Lit. 880.000 il kg conv.
J. CORTES HIGH CLASS (scatola da 10)	da Lit. 780.000 a Lit. 800.000 il kg conv.
MOZART IDOMENEO n. 1	da Lit. 600.000 a Lit. 800.000 il kg conv.
BACKGAMMON CORONAS ESPECIALES CLEAR HAVANA BLEND (scatola da 10)	da Lit. 720.000 a Lit. 780.000 il kg conv.
BALMORAL CORONA DE LUXE (scatola da 25)	da Lit. 640.000 a Lit. 680.000 il kg conv.
BALMORAL CORONA DE LUXE (scatola da 5)	da Lit. 640.000 a Lit. 680.000 il kg conv.
WILLEM II OPTIMUM (scatola da 25)	da Lit. 660.000 a Lit. 680.000 il kg conv.
CHURCHILL HAVANA	da Lit. 480.000 a Lit. 500.000 il kg conv.
CHURCHILL BRAZIL	da Lit. 460.000 a Lit. 480.000 il kg conv.
MOZART DON GIOVANNI n. 2	da Lit. 440.000 a Lit. 480.000 il kg conv.
HENRI WINTERMANS CORONA DE LUXE (astuccio da 2)	da Lit. 440.000 a Lit. 450.000 il kg conv.
HENRI WINTERMANS CORONA DE LUXE (scatola da 25)	da Lit. 440.000 a Lit. 450.000 il kg conv.
APOSTOLADO	da Lit. 420.000 a Lit. 440.000 il kg conv.
RITMEESTER ONES	da Lit. 400.000 a Lit. 420.000 il kg conv.
VASCO DA GAMA BRASIL	da Lit. 350.000 a Lit. 360.000 il kg conv.
BALMORAL CORONA IDEALES	da Lit. 320.000 a Lit. 340.000 il kg conv.
LA PAZ CORONA SUPERIORES	da Lit. 300.000 a Lit. 320.000 il kg conv.
BALMORAL OVERLAND	da Lit. 270.000 a Lit. 280.000 il kg conv.
LA PAZ WILDE CORONA	da Lit. 250.000 a Lit. 260.000 il kg conv.
CORPS DIPLOMATIQUE	da Lit. 182.000 a Lit. 190.000 il kg conv.
LA PAZ WILDE HAVANA	da Lit. 146.000 a Lit. 152.000 il kg conv.
WILLEM II WILDE HAVANA	da Lit. 146.000 a Lit. 152.000 il kg conv.
AGIO WILDE HAVANAS	da Lit. 140.000 a Lit. 148.000 il kg conv.
CHE	da Lit. 140.000 a Lit. 148.000 il kg conv.
MERCATOR JUPITER	da Lit. 140.000 a Lit. 148.000 il kg conv.
MERCATOR JUPITER MILD	da Lit. 140.000 a Lit. 148.000 il kg conv.
NEOS LIGHTS	da Lit. 140.000 a Lit. 148.000 il kg conv.

sigaretti:

DAVIDOFF LONG PANATELLAS	da Lit. 1.080.000 a Lit. 1.100.000 il kg conv.
DAVIDOFF DEMI TASSE	da Lit. 740.000 a Lit. 760.000 il kg conv.
ROMEO Y JULIETA MEDIUM	da Lit. 640.000 a Lit. 720.000 il kg conv.
DANNEMANN BRASIL LONJA	da Lit. 360.000 a Lit. 380.000 il kg conv.
DANNEMANN SUMATRA LONJA	da Lit. 360.000 a Lit. 380.000 il kg conv.
DANNEMANN SUMATRA MENOR	da Lit. 360.000 a Lit. 380.000 il kg conv.
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da Lit. 340.000 a Lit. 350.000 il kg conv.
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS LIGHT	da Lit. 340.000 a Lit. 350.000 il kg conv.
MONTECRISTO MINI	da Lit. 300.000 a Lit. 320.000 il kg conv.
ROMEO Y JULIETA SMALL	da Lit. 280.000 a Lit. 300.000 il kg conv.
SAN LUIS REY MINI CIGARILLOS	da Lit. 260.000 a Lit. 280.000 il kg conv.
J. CORTES HAVANE	da Lit. 240.000 a Lit. 250.000 il kg conv.
CHRISTIAN OF DENMARK	da Lit. 220.000 a Lit. 230.000 il kg conv.
NOBEL PETIT	da Lit. 220.000 a Lit. 230.000 il kg conv.
NOBEL PETIT LIGHT	da Lit. 220.000 a Lit. 230.000 il kg conv.
WILLEM II FINO	da Lit. 220.000 a Lit. 230.000 il kg conv.
J. CORTES MINI (scatola da 10)	da Lit. 210.000 a Lit. 220.000 il kg conv.
LA PAZ WILDE CIGARILLOS BRAZIL TYPE	da Lit. 210.000 a Lit. 220.000 il kg conv.
LA PAZ WILDE CIGARILLOS	da Lit. 198.000 a Lit. 200.000 il kg conv.
AGIO FILTER TIP	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
AGIO JUNIOR TIP	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
AGIO LIGHT TIP	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
AGIO MEHARI'S	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
AGIO MEHARI'S MILD AND LIGHT	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
AGIO WILDE CIGARILLOS	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
CAFE CREME TIP	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
CHE CIGARILLOS	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.
CHE CIGARILLOS MILD	da Lit. 188.000 a Lit. 196.000 il kg conv.

SUMATRA DANNEMANN SPECIALE	da Lit.	180.000 a Lit.	188.000 il kg conv.
DANNEMANN ESPECIAIS BRASIL	da Lit.	172.000 a Lit.	176.000 il kg conv.
CAFE CREME	da Lit.	160.000 a Lit.	168.000 il kg conv.
CAFE CREME MILD	da Lit.	160.000 a Lit.	168.000 il kg conv.
LA PAZ MINI WILDE	da Lit.	160.000 a Lit.	166.000 il kg conv.
BACHSCHMIDT PUROS N. 2 SUMATRA	da Lit.	158.000 a Lit.	164.000 il kg conv.
PANTER BIJOU	da Lit.	156.000 a Lit.	164.000 il kg conv.
WILLEM II JAVA	da Lit.	156.000 a Lit.	162.000 il kg conv.
WILLEM II PRIMO	da Lit.	158.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
WILLEM II PRIMO MILD BRASIL	da Lit.	158.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
PANTER LIGHTS	da Lit.	144.000 a Lit.	152.000 il kg conv.
PANTER MIGNON LIGHT	da Lit.	144.000 a Lit.	152.000 il kg conv.
PANTER SPRINT	da Lit.	144.000 a Lit.	152.000 il kg conv.
PANTER TANGO MINI	da Lit.	144.000 a Lit.	152.000 il kg conv.
WILLEM II PETITOS MILD	da Lit.	144.000 a Lit.	150.000 il kg conv.
WILLEM II JAVA MINI	da Lit.	140.000 a Lit.	146.000 il kg conv.
AGIO MINI MEHARI'S	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
AGIO MINI MEHARI'S BRASIL	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
AGIO MINI MEHARI'S MILD AND LIGHT	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
CAFE' CREME MINI	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
CAFE' CREME MINI MILD	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
MERCATOR MINI	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.
MINI CHE	da Lit.	136.000 a Lit.	144.000 il kg conv.

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella C)

PRODOTTI ESTERI.
(MARCHE ESTERE)

sigari:

VILLIGER KIEL MILD	da Lit.	260.000 a Lit.	280.000 il kg conv.

sigaretti:

VILLIGER KIEL JUNIOR	da Lit.	240.000 a Lit.	250.000 il kg conv.

TABACCO DA FUMO
(Tabella D)

PRODOTTI ESTERI
(MARCHE ESTERE)

per sigarette:

OLD HOLBORN (20 buste)	da Lit.	164.000 a Lit.	170.000 il kg conv.
OLD HOLBORN EXTRA MILD (20 buste)	da Lit.	164.000 a Lit.	170.000 il kg conv.
DRUM (100 buste)	da Lit.	155.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
DRUM (25 buste)	da Lit.	155.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
DRUM EXCELLENT MILDE SHAG (25 buste)	da Lit.	155.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
DRUM EXTRA LIGHT (100 buste)	da Lit.	155.000 a Lit.	160.000 il kg conv.
DRUM EXTRA LIGHT (25 buste)	da Lit.	155.000 a Lit.	160.000 il kg conv.

GOLDEN VIRGINIA (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
SAMSON (100 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
SAMSON (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
SAMSON EXTRA MILD (100 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
SAMSON EXTRA MILD (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
SAMSON MILDE SHAG (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
VAN NELLE MILD SHAG (100 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
VAN NELLE MILD SHAG (25 buste)	da Lit. 155.000	a Lit. 160.000 il kg conv.
BISON HALFZWARE (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
CASABLANCA (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
MANILA EXTRA MILD (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
MANILA MILD (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
THE TURNER HALFZWARE SHAG (200 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
THE TURNER HALFZWARE SHAG (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
THE TURNER MILDE LICHTE SHAG (25 buste)	da Lit. 145.000	a Lit. 150.000 il kg conv.
TILBURY AMERICAN BLEND (25 buste)	da Lit. 125.000	a Lit. 130.000 il kg conv.
MANO (AMERICAN BLEND) (25 buste)	da Lit. 120.000	a Lit. 125.000 il kg conv.
MANO (HALFZWARE SHAG) (25 buste)	da Lit. 120.000	a Lit. 125.000 il kg conv.
WEST (25 buste)	da Lit. 120.000	a Lit. 125.000 il kg conv.

per pipa:

THREE NUNS (20 scatole)	da Lit. 460.000	a Lit. 480.000 il kg conv.
DUNHILL AROMATIC (20 scatole)	da Lit. 310.000	a Lit. 335.000 il kg conv.
DUNHILL BLACK AROMATIC (20 scatole)	da Lit. 310.000	a Lit. 335.000 il kg conv.
DUNHILL MILD TOBACCO (20 scatole)	da Lit. 310.000	a Lit. 335.000 il kg conv.
DUNHILL READY RUBBED (20 scatole)	da Lit. 310.000	a Lit. 335.000 il kg conv.
DUNHILL ULTRA MILD (20 scatole)	da Lit. 310.000	a Lit. 335.000 il kg conv.
DUNHILL EARLY MORNING PIPE (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
DUNHILL LONDON MIXTURE (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
DUNHILL MY MIXTURE 965 (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
DUNHILL NIGHT CAP (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
DUNHILL STANDARD MIXTURE MEDIUM (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
DUNHILL STANDARD MIXTURE MILD (20 scatole)	da Lit. 305.000	a Lit. 330.000 il kg conv.
CALEDONIAN GRAND RESERVE (20 barattoli)	da Lit. 280.000	a Lit. 290.000 il kg conv.
CAPSTAN MEDIUM (20 scatole)	da Lit. 280.000	a Lit. 290.000 il kg conv.
ERINMORE MILD AND MELLOW MURRAYS (20 buste)	da Lit. 276.000	a Lit. 288.000 il kg conv.
THE BALKAN SOBRANIE N. 759 (20 buste)	da Lit. 270.000	a Lit. 280.000 il kg conv.
THE BALKAN SOBRANIE SMOKING MIXTURE (20 buste)	da Lit. 270.000	a Lit. 280.000 il kg conv.
THE BALKAN SOBRANIE SMOKING MIXTURE (5 barattoli)	da Lit. 270.000	a Lit. 280.000 il kg conv.
SAVINELLI BLACK CAVENDISH MISTER G. (20 scatole)	da Lit. 260.000	a Lit. 270.000 il kg conv.
SAVINELLI CAVENDISH PUNTO ORO (20 scatole)	da Lit. 260.000	a Lit. 270.000 il kg conv.
SAVINELLI ENGLISH MIXTURE MILD IN TASTE (20 scatole)	da Lit. 260.000	a Lit. 270.000 il kg conv.
SAVINELLI EXTRA MILD IN TASTE (20 scatole)	da Lit. 260.000	a Lit. 270.000 il kg conv.
ERINMORE MIXTURE MURRAYS (20 scatole)	da Lit. 248.000	a Lit. 260.000 il kg conv.
KING CHARLES SMOKING MIXTURE (20 scatole)	da Lit. 240.000	a Lit. 260.000 il kg conv.
AMPHORA CESARE BORGIA (20 buste)	da Lit. 240.000	a Lit. 256.000 il kg conv.
FLYING DUTCHMAN AROMATIC (20 buste)	da Lit. 228.000	a Lit. 238.000 il kg conv.
INDIAN SUMMER (20 buste)	da Lit. 224.000	a Lit. 236.000 il kg conv.
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY (20 scatole)	da Lit. 220.000	a Lit. 230.000 il kg conv.
JOHN SINCLAIR AROMATIC (20 buste)	da Lit. 210.000	a Lit. 224.000 il kg conv.
THREE NUNS MIXTURE (20 buste)	da Lit. 200.000	a Lit. 220.000 il kg conv.
AMPHORA BRASIL (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 218.000 il kg conv.
AMPHORA MALT WHISKY (20 buste)	da Lit. 194.000	a Lit. 216.000 il kg conv.
PARK LANE No. 7 AROMATIC MIXTURE (COOL & MILD)(20 buste)	da Lit. 204.000	a Lit. 216.000 il kg conv.
TROOST ULTRA MILD CAVENDISH (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 212.000 il kg conv.
CLAN LIGHT AROMATIC (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 208.000 il kg conv.
TROOST BLACK CAVENDISH (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 208.000 il kg conv.
DANSKE CLUB BLACK LUXURY (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 206.000 il kg conv.
DANSKE CLUB CHERRY MILD (20 buste)	da Lit. 198.000	a Lit. 206.000 il kg conv.
BORKUM RIFF BLACK CAVENDISH (20 buste)	da Lit. 194.000	a Lit. 200.000 il kg conv.
BORKUM RIFF CHERRY CAVENDISH (20 buste)	da Lit. 194.000	a Lit. 200.000 il kg conv.

BORKUM RIFF ULTRALIGHT (20 buste) da Lit. 194.000 a Lit. 200.000 il kg conv.
AMPHORA ULTRA LIGHT (20 buste) da Lit. 190.000 a Lit. 198.000 il kg conv.
TROOST AROMATIC CAVENDISH (20 buste) da Lit. 190.000 a Lit. 198.000 il kg conv.
BORKUM RIFF WISKEY (20 buste) da Lit. 186.000 a Lit. 194.000 il kg conv.
CAPTAIN BLACK (20 buste) da Lit. 188.000 a Lit. 194.000 il kg conv.
SAIL AROMATIC CAVENDISH (20 buste) da Lit. 184.000 a Lit. 194.000 il kg conv.
MAC BAREN BLACK AMBROSIA (AROMATIC)(20 buste) da Lit. 184.000 a Lit. 192.000 il kg conv.
PARK LANE N. 7 (20 buste) da Lit. 182.000 a Lit. 192.000 il kg conv.
EGBERTS 44 (20 buste) da Lit. 174.000 a Lit. 190.000 il kg conv.
HALF AND HALF (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 190.000 il kg conv.
KENTUCKY BIRD (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 190.000 il kg conv.
MAC BAREN GOLDEN BLEND (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 188.000 il kg conv.
MAC BAREN MIXTURE (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 188.000 il kg conv.
MAC BAREN MIXTURE LIGHT (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 188.000 il kg conv.
ORLIK CLUB (20 buste) da Lit. 180.000 a Lit. 188.000 il kg conv.
AMPHORA GOLDEN CAVENDISH (20 buste) da Lit. 178.000 a Lit. 186.000 il kg conv.
AMPHORA ULTRA MILD (20 buste) da Lit. 178.000 a Lit. 186.000 il kg conv.
AMPHORA BLACK CAVENDISH (20 buste) da Lit. 176.000 a Lit. 184.000 il kg conv.
AMPHORA MILD AROMA (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 184.000 il kg conv.
NEPTUNE (20 buste) da Lit. 176.000 a Lit. 184.000 il kg conv.
HOLGER DANSKE BLACK AND BOURBON (LUXURY BLEND)(20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 180.000 il kg conv.
AMPHORA FULL AROMA (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
AMPHORA REGULAR (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
AMPHORA RICH AROMA (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
CLAN AROMATIC (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SCHIPPERS TABAK SPECIAAL (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SKANDINAVIK LIGHT (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SKANDINAVIK MILDLY AROMATIC (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SKANDINAVIK MIXTURE (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SKANDINAVIK REGULAR (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SKANDINAVIK ROYAL (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
SWEET DUBLIN IRISH WHISKEY (20 buste) da Lit. 170.000 a Lit. 178.000 il kg conv.
ADVENTURE (20 buste) da Lit. 166.000 a Lit. 174.000 il kg conv.
AMSTERDAMER (20 buste) da Lit. 156.000 a Lit. 160.000 il kg conv.
BROOKFIELD MILD PIPE TOBACCO (20 buste) da Lit. 140.000 a Lit. 144.000 il kg conv.

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE
(Tabella E)

PRODOTTI ESTERI
(MARCHE ESTERE)

tabacco da fiuto:

OZONA PRESIDENT SNUFF (10 scatole) da Lit. 340.000 a Lit. 360.000 il kg conv.
OZONA SNUFF (MENTHOL)(10 scatole) da Lit. 300.000 a Lit. 320.000 il kg conv.
GAWITH APRICOT SNUFF (5 scatole) da Lit. 220.000 a Lit. 230.000 il kg conv.
GLETSCHER PRISE SNUFF (5 scatole) da Lit. 200.000 a Lit. 210.000 il kg conv.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 10

97A1660

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1996.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e in particolare l'art. 2, comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio dello Stato 1996);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996, reg. n. 1, f. 50;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della Commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 29 ottobre 1996;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri paesi;

Considerato pertanto che, per non pregiudicare la partecipazione delle aziende italiane ad alcuni progetti, e per non vanificare le legittime aspettative discendenti dalla avvenuta approvazione dei progetti stessi, è necessario derogare allo stato, in via eccezionale, al disposto di cui al punto 5.4.1 della deliberazione CIPI del 22 dicembre 1982;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Considerato che per i progetti JESSI EU 127/AE97, EU127/AE102, EU127/AE103 si è ottenuta la proroga al 31 dicembre 1997 in sede internazionale, i relativi costi vengono interamente ammessi al finanziamento;

Delibera:

Per i seguenti progetti:

EU 934 - FIDELLA, presentata da MAGNETI MARELLI S.p.a. (prat. 59742);

EU 127/T22 MEMORIE INCORPORATE FASE II, presentata da SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. (Prat. 60007);

EU 127/AE96 TWIN/ATM presentato da ITALTEL S.p.a. (Prat. 60104);

EU 127/E221 presentato da MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.a. - (Prat. 60638).

La eseguibilità delle delibere di cui al successivo art. 2 non e subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPE 22 dicembre 1982, alla sussistenza, alla data della presente delibera, di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 2.

Le seguenti aziende, impegnate nei progetti Eureka sotto indicati, sono ammesse agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuna indicate:

WAM S.p.a. - Cavezzo (Modena) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1583 WAMGRU - nuovo sistema automatico di movimentazione di materiale in polvere e granuli applicabile alle gru portuali» (Prat. IMI 60843).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.737,5 (duemilasettecentotrentasettevirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 5.475 milioni, di cui 4.397 milioni di lire in zone eleggibili e lire 1.078 milioni in zone non eleggibili.

Durata della ricerca: 3 anni con inizio 1° gennaio 1996.

Garanzia: fidejussione della controllante FINWAM S.r.l. - Modena.

BULL HN Information Systems Italia S.p.a. - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 875 BEST - Business european software technologies» (Prat. IMI 60336).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.507,6 (cinquemilacinquecentosettevirgolasei) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% nelle zone non eleggibili e 50% nelle zone eleggibili dei costi ammessi, pari a lire 12.612 milioni (7.984 non eleggibili e 4.628 eleggibili).

Durata della ricerca: 5 anni e 4 mesi con inizio 18 agosto 1995.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari:

1) Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto DATAMAT ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma Prat. 60335 e INTECS sistemi S.p.a. - Pisa Prat. 60337.

2) Il finanziamento dei costi successivi al 30 giugno 1998 è subordinato alla estensione della durata del progetto internazionale EU 875 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 30 giugno 1998 dovrebbe essere vincolato al successivo completamento del progetto da parte delle aziende italiane, ancorché con costi interamente a proprio carico.

DATAMAT ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 875 BEST - Business european software technologies» (Prat. IMI 60335).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 4.605,8 (quattromilaseicentocinquemilacinquevirgolaotto) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% nelle zone Non Eleggibili e 50% nelle Zone Eleggibili dei costi ammessi, pari a lire 11.452 milioni (11.202 Non Eleggibili e 250 Eleggibili).

Durata della ricerca: 5 anni e 4 mesi con inizio 8 agosto 1995.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari:

1) Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto BULL HN information systems Italia S.p.a. - Caluso (Torino) Pratica 60336 e INTEX sistemi S.p.a. - Pisa - Pratica 60337.

2) Il finanziamento dei costi successivi al 30 giugno 1998 è subordinato alla estensione della durata del progetto internazionale EU 875 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 30 giugno 1998 dovrebbe essere vincolato al successivo completamento del progetto da parte delle aziende italiane, ancorché con costi interamente a proprio carico.

INTECS SISTEMI S.p.a. - Pisa (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 875 BEST - Business european software technologies» (Prat. IMI 60337).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.357,1 (cinquemilatrecentocinquantasettevirgolauno) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% nelle zone non eleggibili e 50% nelle zone eleggibili dei costi ammessi, pari a lire 11.295 milioni (2.904 non eleggibili e 8.391 eleggibili).

Durata della ricerca: 5 anni e 4 mesi con inizio 8 agosto 1995.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari:

1) Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto BULL HN Information system Italia S.p.a. - Caluso (Torino) Pratica 60336 e DATAMAT ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma - Pratica 60335.

2) Il finanziamento dei costi successivi al 30 giugno 1998 e subordinato alla estensione, della durata del progetto internazionale EU 875 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 30 giugno 1998 potrebbe essere vincolato al successivo completamento del progetto da parte delle aziende italiane, ancorché con costi interamente a proprio carico.

ATS Applicazioni tecnologie speciali S.r.l. - Pedrengo (Bergamo) (classificata piccola/media).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1521 HIRIS - sistema di immagini ad alta risoluzione per applicazioni radiologiche» (Prat. 60878).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 756 (settecentocinquantasei) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1.512 milioni.

Durata della ricerca: 3 anni e 8 mesi con inizio 25 gennaio 1996.

Garanzia: fidejussione dei soci di controllo, signori Ulderico Taravella, Mattia Gerini e Sergio Selogni.

MVO GROUP S.p.a. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: Eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1424 CORESS» - (Prat. 60580).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 864,5 (ottocentosessantaquattrovirgolacinque) milioni di lire in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1.729 milioni.

Durata della ricerca: 4 anni con inizio 1° novembre 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante TEKNECOMP S.p.a. - Ivrea (Torino).

ITALTEL S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca. «EU 127/AE96 - TWIN-ATM: soluzioni a basso costo per l'interconnessione di calcolatori e di sistemi di telecomunicazione» (Prat. 60104).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.090 (millenovanta) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.180 milioni.

Durata della ricerca: 2 anni e 7 mesi con inizio 1° giugno 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante TELSI Ltd - Londra.

ITALTEL S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127/AE97 - circuito monolitico per terminazione di linea SDH/SONET a 155/622 Mbit/s in tecnologia avanzata 0,5 um Bicmos» - (Prat. 60109).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.096 (millenovantasei) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.192 milioni.

Durata della ricerca: 2 anni e 7 mesi con inizio 1° giugno 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante TELSI Ltd - Londra.

ITALTEL S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: Non Eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127/AE103 - MAA-CS: ATM Adaptation Layer Chip Set - insieme di circuiti integrati per livelli di adattamento ATM a 155 Mbit/s in tecnologia avanzata 0,5 um Cmos» (Prat. 60107).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.397,5 (milletrecentonovantasettevirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.795 milioni.

Durata della ricerca: 2 anni e 7 mesi con inizio 1° giugno 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante TELSI Ltd - Londra.

ITALTEL S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127/AE102 - PNAP - minuscolo punto di accesso alla rete pubblica» (Prat. 60108).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.112,5 (millecentododicivirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.225 milioni.

Durata della ricerca: 2 anni e 7 mesi con inizio 1° giugno 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante TELSI Ltd - Londra.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. - Agrate Brianza - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127 JESSI/T22 - memorie incorporate fase 2» (Prat. 60007).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.980 (cinquemilanovecentoottanta) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 11.960 milioni (11.872 zone non eleggibili e 88 zone eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni con inizio 1° gennaio 1995.

Garanzia: fidejussione della controllante SGS THOMSON MICROELECTRONICS N.V. Amsterdam.

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.a. - Novara (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127 JESSI/E221 - controllo dei difetti in fette e strati epitassiali di silicio: loro interazione con la produzione di circuiti integrati avanzati» (Prat. 60638).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.636,5 (duemilaseicentotrentaseivirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 5.273 milioni.

Durata della ricerca: 2 anni e 3 mesi con inizio 12 ottobre 1995.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

CAVIS S.r.l. - Torino (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 934 FIDELLA» (Prat. 59741).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.125,5 (millecentoventicinquevirgolacinque) milioni di lire in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.251 milioni.

Durata della ricerca: 4 anni e 1 mese con inizio 25 maggio 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante SYLEA S.A. - Versailles - Francia.

Condizioni particolari: Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto MAGNETI MARELLI S.p.a. - Milano (Prat. 59742).

MAGNETI MARELLI S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 934 FIDELLA» (Prat. 59742).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.392,5 (milletrecentonovantaduevirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 2.785 milioni (832 zone non eleggibili e 1.953 zone eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni e 2 mesi con inizio 8 aprile 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante FIAT S.p.a. - Torino.

Condizioni particolari: Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto CAVIS S.r.l. Torino (Prat. 59741).

CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROELETTRONICA NEL MEZZOGIORNO (Co.Ri.M.Me.) Catania - in solido con SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. - Agrate Brianza (Milano) (classificate grandi imprese).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 825 FACIAL - sistemi per la gestione dell'energia in dispositivi a batteria a celle basato sulla fuzzy logic» (Prat. 59501).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.342 (tremilatrecentoquarantadue) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 6.684 milioni (1.366 zone non eleggibili, 5.318 zone eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni e 10 mesi con inizio 1° luglio 1993.

Garanzia: fidejussione della controllante SGS THOMSON MICROELECTRONICS N.V. - Amsterdam.

ELECTROLUCS ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.p.a. - Pordenone (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 690 ALASCA - montaggio automatico di grandi assiemi» (Prat. 59500).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.375,5 (cinquemilatrecentosettantacinquevirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 10.751 milioni (7.464 zone non eleggibili e 3.287 zone eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni e 6 mesi con inizio 22 settembre 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante ELECTROLUCS ZANUSSI S.p.a. - Pordenone.

Art. 3.

Non viene ammessa agli interventi del Fondo ricerca applicata la seguente domanda di finanziamento:

SIDERCARD S.p.a. - Genova.

Progetto: EU 130 3ª fase - CIMSTEEL.

Motivazione: il progetto non risulta finanziabile in quanto non presenta caratteristiche di ricerca applicata.

Art. 4.

Viene dichiarata decaduta la seguente operazione:

BONIFICA S.p.a. - Roma.

Progetto: EU 497 (Prat. n. 54163).

Fase: in istruttoria.

Motivazione: la richiedente non ha fornito la documentazione necessaria per rilevare le attività svolte e ormai concluse (data fine ricerca 29 giugno 1994) e per formalizzare la stipula del contratto.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La medesima deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 27 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 7

97A1633

DECRETO 11 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area dell'economia.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Michele Ca' Zorzi;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 30 ottobre 1996;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessato;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area dell'economia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science», di «Master of Science» in economia, conseguiti in Inghilterra dal dott. Michele Ca' Zorzi, nato a San Donà di Piave il 30 agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il direttore: CIVELLO

97A1596

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera n. 6489 del 20 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 23 e n. 24; FIO 84 n. 48; FIO 85 n. 67, n. 68, e n. 70; FIO 86 n. 135 e n. 136; FIO 89 n. 67 e n. 68, ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di lire 10.715 mln da sostenere per il completamento del progetto FIO 89 n. 67 «Impianto smaltimento r.s.u. e assimilabili prov. di Trieste (una linea di preselezione ed una di incenerimento)» sara sostenuto dalla Azienda municipalizzata A.C.E.G.A.;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62

97A1529

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO trasmesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con note del 27 dicembre 1995, n. 6288 e del 9 luglio 1996, n. 6118;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che porterà a completamento tutte le iniziative finanziarie entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. E autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 52

97A1531

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla provincia autonoma di Trento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta provinciale della provincia autonoma di Trento con delibera n. 15434 del 22 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la provincia ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 86 n. 265 e FIO 89 n. 169, ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di L. 29.686 mln da sostenere per il completamento del progetto FIO 86 n. 265 sarà sostenuto dalla provincia autonoma di Trento e dal comune di Trento;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della provincia che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla provincia, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla provincia autonoma di Trento richiamato in premessa;

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della provincia attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La provincia curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa provincia, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

97A1532

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione autonoma Valle d'Aosta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta con delibera n. 10573 del 22 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, nel senso che le economie realizzate sul progetto FIO 83 n. 44 ammontanti a L. 652 mln saranno impiegate per far fronte in parte alle maggiori spese da sostenere per il progetto FIO 86 n. 242 e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 86 n. 241 e n. 242, ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di L. 10.047 mln per il completamento del progetto FIO 86 n. 242, sarà sostenuto dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione autonoma della Valle d'Aosta richiamato in premessa ed in particolare, il trasferimento della somma di L. 652 mln proveniente da economie realizzate sul progetto FIO 83 n. 44 al progetto FIO 86 n. 242, per maggiori lavori collegati ad una diversa localizzazione dell'impianto di depurazione.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

97A1533

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Piemonte.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Piemonte con delibera n. 10/4789 del 29 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 32; FIO 84 n. 62; FIO 85 n. 86, n. 89, n. 90, n. 91 e n. 92; FIO 86 n. 191, n. 192, n. 193, n. 194, n. 195, n. 196, n. 197, n. 199, n. 201, n. 203, n. 204, n. 205, n. 206, n. 207 e n. 208; FIO 89 n. 103, n. 104, n. 105, n. 106, n. 110, n. 111, n. 113, n. 114, n. 115 e n. 116 ancora in corso di realizzazione, sarannno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione ha previsto che le economie realizzate siano impiegate nell'ambito degli stessi progetti per opere complementari o migliorative;

Considerato che i maggiori costi da sostenere per il completamento dei seguenti progetti saranno sostenuti dagli enti a fianco indicati:

FIO 86:

n. 194 maggior costo di L. 1.400 mln a carico del consorzio CORDAR Valsesia;

n. 204 maggior costo di L. 1.757 mln a carico del comune di Chieri;

n. 205 maggior costo di lire 112 mln a carico del comune di Strambino.

FIO 89:

n. 103 maggior costo di L. 200 mln a carico del consorzio acque reflue Cannobio;

n. 116 maggior costo di L. 50 mln a carico della comunità montana della Valle Anzasca;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Piemonte richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 65

97A1534

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Molise.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Molise con delibera n. 5084 del 18 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che porterà a compimento tutte le iniziative finanziate entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Molise, richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 64

97A1535

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Lombardia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Lombardia con delibera n. 7934 del 29 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 26; FIO 85 n. 78, n. 79, n. 80; FIO 86 n. 156, n. 157, n. 158, n. 160, n. 161, n. 162, n. 164, n. 167, n. 168, n. 171, n. 172, n. 174, n. 175, n. 176, n. 177, n. 178, n. 180; FIO 89 n. 80, n. 81, n. 82, n. 83, n. 84, n. 86, n. 87, n. 88,

n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93 inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di lire 15.437 mln da sostenere per il completamento dei progetti FIO 83 n. 26, FIO 86 n. 160, FIO 89 n. 82 è a carico della regione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare la flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Lombardia richiamato in premessa. In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di lire 376 mln per le motivazioni a fianco indicate:

	Importo
FIO 86:	
Prog. n. 174: integrazione fondi per maggiori oneri nelle somme a disposizione	L. 1 mln
Prog. n. 168: realizzazione stazione di sollevamento	L. 375 mln
Totale . . .	L. 376 mln

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 83:	
Prog. n. 26: economie realizzate	L. 143 mln
FIO 85:	
Prog. n. 78: economie realizzate	L. 87 mln
Prog. n. 79: economie realizzate	L. 135 mln
Prog. n. 81: economie realizzate	L. 1 mln
FIO 89:	
Prog. n. 169: economie realizzate. . .	L. 10 mln
Totale . . .	L. 376 mln

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63

97A1536

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Basilicata con delibera n. 7014 del 29 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 «Progetto integrato Metapontino - Sovrappassi ferroviari fascia ionica e copertura Canale Cotino»; FIO 84 n. 36 e n. 37; FIO 85 n. 46; FIO 86 n. 87, n. 88, n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93, n. 94, n. 95 e n. 96; FIO 89 n. 38, n. 39, n. 40 e n. 177 inclusi nel programma di completa-

mento, saranno completati entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di lire 673 mln da sostenere per il completamento del progetto FIO 86 n. 94 e a carico dei fondi di cui alla legge n. 183/1989;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Basilicata richiamato in premessa. In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di lire 8.738 mln per le motivazioni a fianco indicate:

	Importo
FIO 84:	
Prog. n. 36: saldo lavori e revisione prezzi, maggiori oneri per IVA, interessi ecc. relativi al progetto di ripristino ed adeguamento della rete idrica di Potenza	L. 238 mln
FIO 86:	
Prog. n. 93: interventi integrativi a difesa delle condotte fognarie realizzate con i lavori di salvaguardia igienico-sanitaria e delle acque del lago di Monte Cotugno	L. 3.500 mln
Prog. n. 96: interventi integrativi della sistemazione idraulica degli affluenti in sinistra Sinni	L. 5.000 mln
Totale . . .	L. 8.738 mln

Alla copertura di detti costi si farà fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

	Importo
FIO 85:	
Prog. n. 48: economie realizzate	L. 900 mln
FIO 86:	
Prog. n. 91: economie realizzate	L. 8.500 mln
Totale . . .	L. 9.400 mln

con un residuo di 662 milioni di lire.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

97A1537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 27 aprile 1997.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 27 aprile 1997, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 27 aprile 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 20 marzo 1997, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale; tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicure l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 27 aprile 1997, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 20 marzo 1997 attraverso un apposito

comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale e possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 14 marzo 1997 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da

riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferiscono senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui è stata rivolta la contestazione.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 11 maggio 1997 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 88 convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 11 aprile 1997 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti rivolti al pubblico o a soggetti selezionati, anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni,

non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffuisione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A1559

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 1997.

Variazione della denominazione sociale, trasferimento della sede sociale e modificazioni allo statuto della BPM R.A.S. Vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società BPM R.A.S. Vita S.p.a. con sede in Milano - Corso Italia n. 23;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BPM R.A.S. Vita S.p.a. in data 8 gennaio 1997, concernente la modifica degli articoli 1, 2, 14, 15, 17, 18 e 21 dello statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di BPM R.A.S. Vita S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, con le modifiche apportate agli articoli 1 e 2 che comportano, rispettivamente, la variazione della denominazione sociale da «BPM R.A.S. Vita S.p.a.» a «Bipiemme Vita - Società per azioni», ed il trasferimento della sede sociale da corso Italia n. 23 a galleria De Cristoforis n. 1 - Milano.

Sono altresì approvate le modifiche statutarie apportate agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21.

Roma, 21 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1586

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 1997.

Autorizzazione alla «Dialogo assicurazioni S.p.a.», in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami e rischi danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli artt. 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla «S.A.T. - Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «SAT - Assicurazioni - Compagnia assicurazioni S.p.a.» in data 5 novembre 1996 concernente la modifica degli artt. 1, 3 e 6 dello statuto sociale che comporta la variazione della denominazione sociale da «SAT - Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» a «Dialogo assicurazioni S.p.a.», il trasferimento della sede sociale da Milano, via del Lauro n. 7 a Milano, via Copernico n. 38, nonché l'aumento, a pagamento, del capitale sociale da L. 3.500.000.000 a L. 10.500.000.000;

Visto il provvedimento ISVAP n. 447 del 13 dicembre 1996 di approvazione dello statuto sociale della «SAT - Assicurazioni - Compagnia di assicurazini S.p.a.», ora «Dialogo assicurazioni S.p.a.», con le suddette modifiche apportate ai citati articoli 1, 3 e 6;

Vista l'istanza in data 26 settembre 1996 con la quale la «Dialogo assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13 - r.c. generale, 17 - tutela giudiziaria, 18 - assistenza nonché, limitatamente agli elementi naturali, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati (ricompresi nel ramo 8) ed ai rischi guasti macchine e montaggio (ricompresi nel ramo 9) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 13 febbraio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla «Dialogo assicurazioni S.p.a.»;

Dispone:

La «Dialogo assicurazioni S.p.a.», con sede inMilano, via Copernico, n. 38, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13 - r.c. generale, 17 - tutela giudiziaria, 18 - assistenza nonché, limitatamente agli elementi naturali, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati (ricompresi nel ramo 8) ed ai rischi guasti macchine e montaggio (ricompresi nel ramo 9) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1560

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, con il quale è stata definita la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questo Politecnico, volta all'istituzione presso la facoltà di ingegneria di Como, del corso di laurea in ingegneria gestionale;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al Titolo II - Facoltà di ingegneria di Como, capitolo IV - Corsi di laurea, l'art. 78 relativo alla durata degli studi, corsi di laurea e l'art. 79 relativo agli indirizzi dei corsi di laurea, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli.

L'art. 86 viene soppresso e sostituito dal seguente articolo, con il conseguente scorrimento di quelli successivi:

TITOLO II
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI COMO

Capitolo IV
Corsi di laurea

Art. 78 - Durata degli studi, corsi di laurea.

1. La facoltà di ingegneria di Como è articolata in cinque anni e conferisce la seguente laurea:

nel settore dell'informazione:

in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria gestionale.

2. I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 79 - Indirizzi dei corsi di laurea.

1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 78 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

ingegneria informatica:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;

2) sistemi di applicazioni informatici.

2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 86 — Annualità del corso di laurea in ingegneria gestionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 81, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate:

almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	

almeno 11 delle 12 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria gestionale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	2
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I17X	Elettrotecnica	1
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 febbraio 1997

Il rettore: DE MAIO

97A1561

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 31 gennaio 1997, n. **60256.**

Piano d'azione per la piccola pesca costiera.

Alle organizzazioni cooperative Federpesca - AICP - Lega pesca - UNCI presso Federcoopesca

e, per conoscenza:

Alle capitanerie di porto

La Commissione europea, con decisione del 18 dicembre 1995, ha approvato, come è noto, un «Piano di azione a sostegno della piccola pesca costiera», gestito da questo Ministero.

Detto piano prevede un finanziamento complessivo di 536.000 ECU (di cui 402.000 ECU a carico della Commissione, 54.000 ECU quale contributo nazionale e 80.000 ECU a carico dei beneficiari), così ripartito:

	Contributo comunitario nazionale c/o regionale	Partecipazione dei beneficiari
Investimenti a bordo delle imbarcazioni	80%	20%
Formazione professionale	100%	

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Commissione europea e su parere unanime del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982 n. 41, reso nella seduta del 22 gennaio scorso, delega l'esecuzione del piano a codeste organizzazioni cooperative. Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Beneficiari del contributo agli investimenti sono esclusivamente gli armatori o proprietari di m/p di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri, non abilitate al sistema a strascico, iscritti negli uffici marittimi afferenti alle seguenti località:

Puglia: Lesina;

Campania: Ischia.

Entro il 31 maggio 1997, previo esame delle richieste da parte di un apposito Comitato da istituire dalle organizzazioni cooperative, dovrà essere data a ciascun richiedente comunicazione dell'esito della propria istanza e dell'ordine cronologico alla stessa attribuito.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione delle istanze, il richiedente dovrà procedere alla realizzazione degli investimenti strutturali, dandone comunicazione alle organizzazioni cooperative che dovranno quindi procedere all'organizzazione delle giornate di formazione.

A ciascun imbarcato candidato agli interventi formativi dovrà essere fornita in tempo utile ogni informazione relativa all'organizzazione dei corsi, ivi compresi località, luogo ed ogni altra precisazione necessaria alla riuscita dell'iniziativa.

Il rimborso forfettario delle spese di ciascun partecipante dovrà essere erogato agli armatori o proprietari di ciascuna motobarca, i quali si impegneranno a darli ai loro equipaggi ed attesteranno l'avvenuto pagamento attraverso apposito atto notorio da far pervenire all'ufficio istituito dalle organizzazioni cooperative entro il termine ultimo del 30 settembre 1997.

Per poter procedere alla erogazione del finanziamento da parte di questa Amministrazione, le organizzazioni cooperative comunicheranno il nominativo del legale rappresentante e provvederanno ad aprire apposito conto bancario ove verranno accreditate le somme relative all'intervento in oggetto.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 29

97A1587

CIRCOLARE 7 febbraio 1997, n. 60324.

Inserimento del codice fiscale nelle istanze dirette al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura.

Alla Lega pesca
Alla Federcoopesca
All'UNCI Pesca
e, per conoscenza:
Al Comando generale delle capitanerie di porto
A tutte le capitanerie di porto

Com'è noto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (successivamente modificato e integrato da altri provvedimenti in materia tributaria), ha previsto l'obbligo di indicare per una serie di atti il numero di codice fiscale.

Poiché molte delle istanze che pervengono a questo Ministero (ad esempio domanda di licenza di pesca, richiesta di contribuzioni ed agevolazioni, ecc.) rientrano in tale adempimento si invitano codeste associazioni professionali a volere rammentare a tutti gli associati l'obbligo previsto dalla vigente normativa tributaria.

E poiché le domande dirette alla scrivente, con cui sono richiesti provvedimenti ampliativi (licenze di pesca) ovvero provvedimenti di erogazione di contributi, devono pervenire complete di codice fiscale, si informa che, nell'ipotesi in cui le stesse ne siano sprovviste, le istanze saranno dichiarate irricevibili nelle ipotesi previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 ovvero sarà richiesta l'integrazione della documentazione.

Le capitanerie di porto che leggono per conoscenza sono invitate a dare la massima diffusione della presente comunicazione.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 34

97A1588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 670, recante: «Proroga di termini»

Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante: «Proroga di termini» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996.

97A1656

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20609 XV J (1024) del 28 gennaio 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Terracciano Multicolore Calibro 160» che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20607 XV J (1023) del 28 gennaio 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Terracciano Multicolore Calibro 130» che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15337 XV J (1077) del 28 gennaio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Delta 1 Multicolore», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14855 XV J (1044) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Rio Basile 70» che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli) - loc. Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20605 XV J (1021) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Terracciano Multicolore Calibro 130», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21006 XV J (1113) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Castagnola Magic Boom» che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli) - loc. Fusariello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20606 XV J (1022) del 28 gennaio 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Terracciano Multicolore Calibro 160», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21027 XV J (1125) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Catapano Multicolore Calibro 65» che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli) - loc. Fusariello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21026 XV J (1124) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Catapano Multicolore Calibro 100» che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli) - loc. Fusariello, e riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1580

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17450.XV.J(1087) datato 20 dicembre 1996 i manufatti esplosivi qui di seguito descritti che la società Simuel Difesa S.p.a., intende produrre parte nello stabilimento sito in San Giorgio su Legnano e parte in quello di Colleferro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

spoletta SIL 392 (disegno n. SR 0052) V cat. - gruppo A n. ONU 0367-1.4S;

carica di espulsione per detta (disegno n. 510308) I cat. - gruppo A).

97A1579

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al dipartimento di igiene e sanità pubblica «G. Brotzu» dell'Università degli studi di Cagliari ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2981 del 17 febbraio 1997, il dipartimento di igiene e sanità pubblica «G. Brotzu» dell'Università degli studi di Cagliari è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

97A1582

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1686,90
ECU	1935,72
Marco tedesco	996,93
Franco francese	295,35
Lira sterlina	2746,95
Fiorino olandese	886,63
Franco belga	48,325
Peseta spagnola	11,745
Corona danese	261,37
Lira irlandese	2664,80
Dracma greca	6,360
Escudo portoghese	9,921
Dollaro canadese	1233,29
Yen giapponese	13,963
Franco svizzero	1141,57
Scellino austriaco	141,65
Corona norvegese	250,08
Corona svedese	224,99
Marco finlandese	334,30
Dollaro australiano	1308,70

97A1676

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Donnici» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Donnici», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici»:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Donnici» è riservata ai vini bianchi rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Donnici» rosso (anche nelle tipologie riserva e novello);
«Donnici» rosato;
«Donnici» bianco.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Donnici» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Donnici» bianco:

Montonico bianco (localmente noto come Mantonico): minimo 50%;

Greco bianco, Malvasia bianca, Pecorello bianco (da soli o congiuntamente): massimo 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 20%;

«Donnici» rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco o Mantonico nero): minimo 50%;

Greco nero: minimo 10%;
Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello b. (da soli o congiuntamente): massimo 10%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, a bacca bianca fino ad un massimo del 10% e a bacca nera fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici» comprende l'intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m, dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta, tutti in provincia di Cosenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici» di cui all'art. 2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.

Sono da escludersi, ai fini della iscrizione all'albo, i vigneti situati in aree particolarmente umide.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell'uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 ton. per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Donnici» bianco ed le 10 ton. per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici» rossi e rosati.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Donnici» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Donnici» bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,0% ed al vino «Donnici» rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,0%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 debbono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni interessati di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona - anche se attuate con metodologie e macchinari moderni - e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Donnici» all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Donnici» bianco:

colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;
odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,0 per mille.

«Donnici» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,0 per mille.

«Donnici» rosso (anche nella tipologia riserva):

colore: dal rosso rubino al cerasuolo;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.

E' in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnici» rosso, dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva».

Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Donnici» deve figurare l'annata di produzione delle uve da cui hanno avuto origine i vini.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnici» rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi comprese gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni UE e nazionali in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

97A1578

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 42, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante l'estratto del decreto ministeriale n. 22024 del 25 gennaio 1997, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 22024 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre *1995* al 1° novembre 1995, la corresponsione del trattamento salariale ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 22024 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre *1994* al 1° novembre 1995, la corresponsione del trattamento salariale ...».

97A1336

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.